

Edilizia

## Costruttori, case esenti dall'Imu

In base alla legge di Stabilità l'aliquota massima Tasi è il 2,5 per mille

**L**a Tasi dei fabbricati merce delle imprese costruttrici non può essere superiore al 2,5 per mille, anche nei comuni che avessero confermato la maggiorazione dello 0,8 per mille. Questa novità è contenuta nella legge di Stabilità 2016 e si ritiene che possa già essere applicata in sede di primo acconto, in scadenza il 16 giugno.

I fabbricati merce delle imprese costruttrici sono esenti da Imu, al ricorrere di alcune condizioni di legge. In primo luogo, occorre che le unità immobiliari siano **destinate alla vendita**. Non deve quindi trattarsi di immobili funzionali ad una gestione meramente locativa né di unità "patrimoniali", acquisite cioè a mero titolo di investimento di liquidità. Per questo, è senza dubbio importante la modalità di contabilizzazione dei fabbricati.

Per avvalersi dell'esenzione, gli immobili devono essere **iscritti in bilancio** nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati in questione possono essere esentati da imposta. Non rileva in alcun modo la forma giuridica dell'impresa, che può quindi essere individuale, società di persone o società di capitali. Non è neppure richiesto che il soggetto inte-



ressato abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione di beni immobili. L'esenzione dunque si fonda su basi oggettive. Ciò che conta è che il soggetto passivo sia l'impresa che ha costruito, con mezzi propri o avvalendosi di terzi, l'unità immobiliare.

Deve inoltre trattarsi di **unità immobiliare non locata**. A tal proposito, nelle risposte date dalle Finanze a Telefisco 2014 è stato affermato che è sufficiente anche una locazione temporanea dell'immobile, al limite di alcuni giorni, per determinare la perdita del beneficio per l'intero anno. L'affermazione non appare tuttavia corretta.

L'Imu è un tributo di carattere periodico che matura per mese di possesso. Ne consegue che la posizione contributiva del fabbricato deve essere riguardata in ciascun mese, ricordando che una condizione che si protragga per 15 giorni in un mese "conta" per un mese. È dunque evidente che lo stato di locazione, se protratto per almeno 15 giorni, farà perdere l'esenzione limitatamente ai mesi in cui esso si verifica. Condizione imprescindibile dell'esenzione è la presentazione della denuncia Imu, nei termini di legge. Poiché detta condizione è posta a pena di decadenza, a

stretto rigore, non vi è modo di rimediare ad eventuali tardività o omissioni, con il ravvedimento.

Ovviamente se la denuncia è stata già presentata la prima, non occorre riproporla nelle annualità successive. L'esenzione decorre dalla data in cui il fabbricato è ultimato. Il beneficio non si estende quindi alle aree fabbricabili, in costanza dei lavori di costruzione. Non vi è neppure un termine finale di durata dell'esonero.

Ai fini Tasi, gli immobili merce sono soggetti al pagamento. Va tuttavia evidenziato che, per effetto della legge di stabilità 2016, per tali fattispecie l'aliquota di base è l'1 per mille, che può essere aumentata sino al 2,5 per mille. Questa innovazione rileva soprattutto nei comuni che l'anno scorso si sono avvalsi della facoltà di elevare l'aliquota massima dello 0,8 per mille, portando quindi l'aliquota al 3,3 per mille. In sede di acconto del 16 giugno, in linea di principio, dovrebbe essere applicata l'aliquota dello scorso anno.

Si ritiene tuttavia che sia in facoltà delle imprese applicare da subito la minore aliquota del 2,5 per mille, trattandosi di previsione posta nell'interesse dei contribuenti.

### Formazione

## Manutentori di cabine elettriche, aperte le iscrizioni al corso di formazione

**S**ono aperte le iscrizioni al corso di formazione per manutentori di cabine elettriche in media e bassa tensione del cliente finale ai sensi della norma CEI 78-17.

Il percorso, organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo in collaborazione con Assocert (Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità dei prodotti, delle professioni e delle certificazioni) fornisce le conoscenze essenziali per l'adempimento a quanto richiesto appunto dalla norma elaborata dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano.

Durante la giornata formativa di 8 ore verranno trattati argomenti relativi alla legislazione per arrivare alle caratteristiche costruttive dei locali delle cabine di

trasformazione, ai dispositivi di protezione ed alla dichiarazione di adeguatezza. Il corso proseguirà con la pianificazione e la programmazione della manutenzione delle cabine elettriche e la compilazione delle relative schede per terminare con l'illustrazione delle procedure di lavoro, delle qualifiche richieste dalla normativa, dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza.

Il corso sarà erogato da personale docente con comprovata esperienza in ambito impiantistico e industriale sulle tematiche oggetto delle materie stesse delle lezioni. A conclusione del corso ogni partecipante che avrà partecipato



all'intero percorso e che avrà superato con profitto il test di apprendimento riceverà l'attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail [info@confartigianato.vt.it](mailto:info@confartigianato.vt.it)

### Autoriparazione

## Patentino per frigoristi, Confartigianato qualifica le officine meccaniche

**E'** in programma un'edizione del corso di formazione rivolto agli addetti delle officine meccaniche che si occupano del recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore e quindi operano sulla stazione di ricarica dell'aria condizionata. Il corso ed il relativo esame risponde alla normativa recepita in Italia dal DPR 43 del 2012 sui gas fluorurati ad effetto serra e consente di continuare ad operare in modo corretto.

Dopo aver effettuato l'iscrizione provvisoria al Registro delle Persone e delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio del capoluogo di Regione, gli operatori del settore sono tenuti, infatti, a completare il percorso della qualificazione frequentando un corso e superando l'esame previsto.



Il corso, della durata di 8 ore (un giorno), prevede una sezione teorica, una pratica e l'esame finale.

Dall'altra parte, Confartigianato imprese di Viterbo è già attiva sin dall'inizio nell'assistenza e nella consulenza alle imprese del settore autoriparazione con un servizio specifico per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Gli uffici dell'Associazione di categoria provinciale sono a completa disposizione per valutare le singole situazioni ed adempiere agli obblighi previsti dalla normativa (Tel. 0761.33791 - [info@confartigianato.vt.it](mailto:info@confartigianato.vt.it)).

### Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

**Confartigianato imprese di Viterbo**  
Via I. Garbini, 29/G  
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

[newsletter@confartigianato.vt.it](mailto:newsletter@confartigianato.vt.it)

Web:

[www.confartigianato.vt.it](http://www.confartigianato.vt.it)

Direttore Responsabile  
**Yuri Gori**

Registro Stampa  
del Tribunale di Viterbo  
Nr. 6/11 del 18.04.2011

Sicurezza

## Al via il corso di formazione per preposti

**I**l D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il "Preposto" come: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

E' da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.

Il **preposto** può essere considerato una "sentinella per la sicurezza", infatti, è suo compito **sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.**

Il preposto opera, pertanto, in "prima linea" e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.

Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc... vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della squadra/reparto/officina/sala, etc., in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per

iscritto.

Pertanto, **potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali**, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc.

In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il **preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione**, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto "in relazione ai propri compiti".

Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull'aspetto operativo. Il D.Lgs 81/2008 ha introdotto importanti innovazioni:

- nella definizione di Preposto dedicando un comma specifico (art. 2 comma e);
- nella definizione degli obblighi del preposto (art. 19);
- nella specificità del sistema sanzionatorio (art. 56);
- nei requisiti di competenza introducendo specifici obblighi di formazione (art. 37).

**IL REQUISITO DI FORMAZIONE COSTITUISCE LA PIÙ IMPORTANTE NOVITÀ**

**Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica,**

della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81 e dell'Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011.

Inoltre ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore dipendente riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in funzione dei rischi aziendali.

Anche la suddetta formazione deve essere svolta secondo quanto indicato dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non deve essere confusa con l'attività di informazione (art.36 del D.Lgs. 81/08)

Confartigianato imprese di Viterbo, in qualità di soggetto formatore citato dal medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, può dare assistenza per gli adempimenti dell'obbligo legislativo.

A tal riguardo è in programmazione per il **prossimo 27 giugno 2016 un corso di formazione specifico per PREPOSTI**, mirato a rispondere alle esigenze della normativa vigente e delle stesse imprese interessate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo ai nr. 0761.337942-12.



Servizi

## Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, i vantaggi in Confartigianato



**I Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462** ha introdotto l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra. La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti dell'impianto elettrico atti a offrire protezione contro i contatti indiretti, permettere l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra e proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine. Le verifiche degli impianti previste dal **DPR 462/01** possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato

dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

È soggetta all'obbligo di verifica qualsiasi attività privata o pubblica con dipendenti o soggetti ad essi equiparati secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e sono interessati sia impianti nuovi che vecchi.

**La verifica è biennale** per i locali medici, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

**La verifica è quinquennale** per tutti gli altri casi.

Chi non effettua le verifiche previste dalla normativa è soggetto a sanzione e all'obbligo di effettuare la verifica.

In caso di incidente, oltre alla possibilità di mancato pagamento da parte dell'assicurazione, si incorre in sanzioni penali, come indicato anche negli articoli 87 comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 del D.Lgs 81/08.

La verifica non rappresenta solo un obbligo, ma consente anche di controllare lo stato degli impianti al fine di tutelare personale e beni aziendali.

Confartigianato imprese di Viterbo è in grado di assistere tutte le imprese interessate all'obbligo delle verifiche di messa a terra in tutte le fasi, anche grazie ad un accordo con un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

**Confartigianato imprese di Viterbo** garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con un valore aggiunto per le imprese, tra i quali l'assistenza tecnica continua in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo e un aggiornamento costante sulle novità legislative.

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su



@ConfartVt

<http://issuu.com/confartigianato-viterbo>



**Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno  
allo sviluppo del nostro paese.  
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.**

### Categorie

## Deduzioni forfetarie autotrasportatori per il 2015

**Gli importi per il 2015 sulla base degli stanziamenti previsti dal Decreto di riparto delle risorse oggi firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle indicazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze fornirà nei prossimi giorni a seguito della trattativa fra la categoria dell'autotrasporto ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicherà l'ammontare delle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per conto terzi per il 2015 di cui all'articolo 66, comma 5 del TUIR.

Nelle more del comunicato dell'Agenzia delle entrate, si anticipano gli importi delle deduzioni che potranno essere utilizzate per il calcolo del reddito im-

nibile:

- **17,85 euro** per i trasporti nel Comune in cui ha sede l'impresa (ossia il 35% di 51.00 euro);

- **51,00 euro** per trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

Si evidenzia che per l'anno 2015 **non sarà previsto un ammontare di deduzione differenziato in base all'ambito regionale o di regioni confinanti ovvero oltre tale ambito**. Il comunicato dell'Agenzia fornirà altresì precisazioni per la compilazione dei modelli che prevedono l'indicazione delle deduzioni in relazione ai tre livelli di intervento previsti per gli anni passati.

Qualora a seguito di ulteriori trattative gli importi saranno incrementati sarà possibile recuperare le eventuali maggiori imposte eventualmente versate tramite compensazione.

### Confartigianato Formazione

## Corso di formazione per il rilascio del patentino fitosanitario

**C**onartigianato imprese di Viterbo e Erfap Lazio organizza corsi di formazione di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, in accordo alla normativa vigente. I percorsi formativi si svolgeranno presso la sede centrale di Confartigianato di Viterbo sita in Via I. Garbini, 29/G. La durata del corso base per utilizzatori è di 20 ore oltre all'esame finale; il rinnovo prevede la frequenza di almeno 12 ore.

In questo momento sono aperte le iscrizioni per il corso base di 20 ore per utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Per acquistare e impiegare prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi è necessaria un'apposita autorizzazione comunemente

nota come "Patentino". Dal 26 novembre 2015 è indispensabile per acquistare ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.

Il patentino dura 5 anni, è personale e valido su tutto il territorio nazionale.

Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso di formazione di base ma deve sostenere un esame.

Chi non possiede il suddetto titolo di studio deve frequentare un corso della durata di 20 ore (con frequenza obbligatoria minima del 75%) presso un ente di formazione accreditato, al termine



del quale dovrà sostenere l'esame suddetto.

L'esame, obbligatorio quindi per tutti, è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici.

Per ulteriori informazioni e per effettuare le iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791 - info@confartigianato.vt.it).



*Hai bisogno di consulenza e assistenza  
per ottenere l'Attestazione SOA  
per gli appalti di lavori pubblici?*

**Confartigianato imprese di Viterbo  
è il partner ideale per la Tua Impresa  
con un servizio GRATUITO  
e progettato su misura per Te**

***I servizi di Confartigianato liberano la Tua vita***

Ambiente

## Sistri: il nuovo Decreto in vigore dal 8 giugno 2016

**C**onfartigianato imprese di Viterbo rende noto che in Gazzetta Ufficiale n. 120 il 24 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto n. 78 del 30 marzo 2016 ed entrato in vigore l'8 giugno 2016, rivede le caratteristiche e la struttura fondamentale del SISTRI, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.

In buona sostanza, viene abrogato il D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011 riprendendone sostanzialmente le caratteristiche e la struttura fondamentale del noto sistema in quanto a procedure, meccanismi, apparecchiature elettroniche e costi per le imprese.

Precisiamo a riguardo che il provvedimento non modifica il campo di applicazione del SISTRI,

esso *non* ha abrogato la norma di esclusione dall'obbligo per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi con meno di dieci addetti e neanche sposta il termine di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo, attualmente fissato al 1° Gennaio 2017.

A tal proposito il DM non produrrà alcun effetto giuridico in ordine all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del sistema SISTRI (per i soggetti che vi sono tenuti a legislazione vigente), attualmente fissato appunto dal "milleproroghe" 2015 in cui non è necessario, quindi, provvedere alle iscrizioni prima del termine suddetto.

Infatti, la ricostruzione giuridica dei passaggi normativi conduce a rilevare che il campo di applicazione del Sistri è definito al comma 1 dell'art. 4 sia come l'insieme dei soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 188-ter del Testo Unico dell'Ambiente - TUAMB sia dalle disposizioni approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tra le quali si annovera il decreto MATTM 24 aprile 2014 (in G.U del 30/4/2014 n. 99), che in art. 1 comma 1 lettera a) dispone appunto l'esclusione delle imprese fino a 10 dipendenti.

*"Da un punto di vista operativo possiamo affermare che non cambia nulla - afferma la Responsabile dell'ufficio Ambiente & Sicurezza della Confartigianato Imprese di Viterbo - e che questo rappresenta un po' il primo passo significativo nella direzione chiesta da sempre da Confartigianato Imprese di Viterbo. In sintesi le caratteristiche che più volte la Confederazione insieme alle altre Associazioni imprenditoriali hanno richiesto al Governo ed al Ministero dell'Ambiente quali elementi distintivi di una sistema di tracciabilità compatibile con le Piccole Medie Imprese - PMI vengono citati formalmente quali caratteristiche del sistema da realizzare con la nuova futura gestione.*

*Infatti finalmente si parla di abolizione di USB e black box, di compilazione in modalità off-line delle schede relative ai rifiuti prodotti e movimentati e trasmis-*



*sione asincrona dei relativi dati, garanzia di interoperabilità del futuro sistema coi software gestionali esistenti, di predisposizione di strumenti per un'efficace formazione/informazione degli operativi del sistema presso le imprese, di integrazione fra sistema e banche dati della P.A. esistenti ed in primis con quella dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) e sostenibilità dei costi del sistema per le imprese".*

*"Per le nuove procedure operative necessarie per l'accesso e l'utilizzo del SISTRI, e per la revisione dell'entità dei contributi, il decreto rimanda alla pubblicazione di altri provvedimenti; Per il 9 Giugno prossimo, Confartigianato, in un incontro con il Ministro, ribadirà le istanze degli imprenditori, ovvero di massima semplicità, compatibilità ed economicità del sistema".*

A seguito dell'incontro, Confartigianato imprese di Viterbo provvederà a tenere costantemente informate le imprese interessate sullo stato dell'arte dell'avanzamento dei lavori.

### BAKEKA

**E**cco di nuovo BAKEK@, uno spazio all'interno di Conf@news, interamente dedicato agli annunci, alle domande e alle offerte di lavoro. Questa sezione è nata con l'intento di offrire gratuitamente alle imprese una sorta di muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informazioni. Si tratta di una opportunità che l'Associazione ha deciso di offrire ai soci e non solo. Domande e offerte lavorative,

annunci di vendita mezzi e strumenti da lavoro, licenze, capannoni ed altro ancora.

Ecco le offerte di lavoro del mese:

- N. 1 cuoco/a - Sede lavoro: Viterbo
- N. 1 autista patente C - Sede di lavoro: Civita Castellana
- N. 1 impiantista/elettricista - Sede di lavoro: Viterbo
- N. 1 impiegato amministrativo - Sede di lavoro: Viterbo
- N. 1 contabile - Sede di lavoro: Viterbo
- N. 1 magazziniere - Sede di lavoro: Viterbo

Tributario

## Riscossione coattiva: cambiano le modalità di notifica degli atti per le imprese

**D**al 1° giugno 2016 le imprese individuali e le società - come anche i professionisti iscritti in albi o elenchi - **riceveranno la notifica degli atti di riscossione di Equitalia attraverso la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi INI-PEC**, in attuazione dell'art. 14 del DLgs. 159/2015 (Decreto sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione in attuazione della delega fiscale).

Detto articolo prevede, infatti, l'obbligo per Equitalia di effettuare le notifiche a mezzo PEC per le imprese ed i professionisti, mentre per i cittadini il canale PEC sarà attivato su specifica richiesta. Il citato articolo 14, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta

elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, sostituisce l'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 602/73. L'uso della posta elettronica certificata (PEC) consentirà, dunque, di velocizzare il processo di notifica da parte di EQUITALIA. La norma consente, infatti, all'agente della riscossione la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Equitalia, in una nota indirizzata alla Confederazione, precisa che dal 1° giugno prossimo le imprese individuali e le società, dotate di PEC, riceveranno sulla propria casella mail le comunicazioni di Equitalia senza più dovere ritirare gli atti presso gli uffici postali o co-

munali. Nel caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse saturata malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, Equitalia comunica che l'atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile online in un'apposita sezione del suo sito internet della medesima. Il contribuente verrà informato del deposito "telematico" dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Equitalia, inoltre, ricorda che le **imprese sono tenute a disporre di un indirizzo PEC attivo presso il registro delle Imprese** attraverso il quale viene puntualmente aggiornato, secondo modalità stabilite per legge, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Sicurezza sul lavoro

## Cassazione: valutazione sui rischi interferenziali

**L**a Corte di Cassazione con sentenza n. 20981 del 19 maggio scorso ha affermato che il datore di lavoro ha l'**obbligo di predisporre un piano anche per i rischi interferenziali** (di cui all'art. 26, D. Lgs. 81/08); senza tale piano, in caso di sinistri derivanti da tale omissione, lo stesso risponde davanti alla legge, senza poter invocare l'abnor-

mità del comportamento del lavoratore.

Nel caso oggetto della sentenza, il datore di lavoro risponde ex art. 590 del C.P. per le lesioni occorse ad un lavoratore, gravemente infortunato a causa dell'interferenza dell'attività di altra ditta a cui non era preparato, proprio perché il datore aveva omesso di redigere apposito piano di prevenzione.

Legislativo

## Cassazione: posizione di garanzia committente

**L**a Corte di Cassazione con sentenza n. 23171 del 1° giugno 2016, ha affermato che il committente, soggetto che progetta e finanzia l'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che presuppone l'adempimento di specifici obblighi, tra cui la verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta prescelta.

La Suprema Corte ha individuato in capo al committente (ai sensi dell'art. 90, D. Lgs. 81/08), obblighi di controllo e di intervento, e in caso di committenza "non qualificata" anche della verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio della ditta assunta e la regolarità contributiva.





CON IL PATROCINIO



Seminario

## La nuova 7129:2015

### Nuovo riferimento per IMPIANTISTI e MANUTENTORI

Confartigianato imprese di Viterbo ha organizzato, con il patrocinio con la Camera di Commercio di Viterbo, per il prossimo 30 giugno un seminario formativo sulla nuova norma UNI 7129/2015 per gli impianti a gas. Il seminario, che si inserisce nel ciclo di incontri "PMI Days" approfondirà, in particolare, le novità apportate rispetto all'edizione del 2008.

Tale norma è stata pubblicata il 1 dicembre 2015 e rappresenta di fatto il riferimento per l'installazione degli impianti e degli apparecchi a gas in ambito domestico e similare, ed è senza dubbio una delle più importanti del comparto impiantistico. La nuova norma recepisce e integra al suo interno alcune importanti normative che sono state pubblicate negli ultimi anni, come la UNI 11147 relativa all'installazione di sistemi di tubazioni con raccordi a pressione, la UNI 11340 e la UNI 11343 relative all'installazione di sistemi di tubazioni in CSST e in multistrato. Sono integrate all'interno della nuova 7129 anche norme meno recenti ma ugualmente importanti come la UNI 11071 relativa alle caldaie a condensazione e allo scarico delle condense. In definitiva si è realizzato un corpo normativo unico che sicuramente faciliterà il lavoro di chi è chiamato a progettare e realizzare impianti.

#### Programma

- Confartigianato imprese di Viterbo - *Saluti e presentazione*
- Ing. Giulio Vannucci (Esperto tecnico)
  - Parte 1 – l'impianto interno (materiali, modalità di posa, ecc.)
  - Parte 2 – l'installazione degli apparecchi, l'idoneità dei locali, la ventilazione e l'aerazione
  - Parte 3 – le modalità da adottare per l'evacuazione dei prodotti della combustione
  - Parte 4 – le procedure per la messa in servizio degli impianti, siano essi nuovi o da riattivare
  - Parte 5 – i sistemi di scarico delle condense (novità)
- Dibattito

#### Sede e data del seminario

Camera di Commercio di Viterbo  
Via F.lli Rosselli, 4 – 01100 – Viterbo

**Giovedì 30 giugno 2016**  
dalle ore 14,30

#### Informazioni

Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920

E-mail: [info@confartigianato.vt.it](mailto:info@confartigianato.vt.it)

#### MODULO DI ADESIONE

E' previsto un contributo di **Euro 20,00** per ogni Azienda partecipante da versare al momento del seminario (da inviare al Fax 0761.337920 o alla mail [info@confartigianato.vt.it](mailto:info@confartigianato.vt.it))

Ditta..... P. IVA .....

Indirizzo.....

Tel..... Fax.....

E-mail .....

Partecipanti .....

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Timbro e Firma

Tributario

## IMU-TASI: calcolo della prima rata per il 2016 entro il 16 giugno



**L**a prima rata di IMU e TASI, in scadenza il 16 giugno 2016, deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell'anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.

Lo chiarisce il Dipartimento delle finanze, con due News del 30 maggio e 31 maggio. IMU e TASI, come noto, sono versate in due rate di parti importo; la prima rata, in scadenza il 16 giugno 2016, è calcolata sulla base di aliquote e detrazioni dei dodici mesi precedenti. Le Finanze confermano che già in sede di determinazione della prima rata si tiene conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, relative all'esclusione da TASI dell'abitazione principale non di lusso, delle nuove esenzioni ai fini IMU dei terreni agricoli, della riduzione della base imponibile IMU e TASI per i comodati di abitazioni a genitori e figli (in presenza di determinate condizioni), della riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato. Il calcolo è effettuato, quindi, tenendo conto della nuova base imponibile (in vigore dal 2016), o del nuovo ambito oggettivo, sulla base dell'aliquota applicabile nel 2015.

Tale precisazione trova peraltro conferma nella circolare n. 2/DF/2013, par. 1.1, nella quale è chiarito ai fini IMU (ma ragionamento valido anche per la TASI), che **relativamente alla prima rata la locuzione "anno precedente" vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al**

**tributo, quali ad esempio il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tener conto della disciplina vigente nell'anno di riferimento.**

Di conseguenza:

- per l'**abitazione principale non di lusso e relative pertinenze**, non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di TASI, neanche in sede di prima rata;

- per i **terreni agricoli esenti da IMU dal 2016**, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, legge n. 208/2015, non deve essere versato il tributo, neanche in acconto;

- per le **abitazioni non di lusso date in comodato** (con contratto registrato) a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale, in presenza di determinate condizioni in capo al comodante (previste dalla nuova lettera 0a), comma 3, articolo 13, decreto legge n. 201/2011), occorre procedere ad un ricalcolo della prima rata, per tener conto della base imponibile ridotta alla metà. **L'aliquota da applicare è quella relativa al 2015.** Al riguardo, si ritiene che, non essendo più applicabile l'assimilazione all'abitazione principale, l'aliquota è quella relativa agli "altri fabbricati" (o eventuale aliquota specifica prevista per i comodati dal Comune che nel 2015 non aveva assimilato tali fattispecie all'abitazione principale);

- per gli **immobili locati a canone concordato**, che beneficiano dal 2016 di una riduzione di IMU e TASI del 25%, la prima rata è calcolata nella misura del 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita per il 2015 e ridotta del 25%.